

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

Oggetto: Rilascio concessione di area demaniale, ai sensi del regolamento regionale

del 15/12/2004 n°3, a favore di CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L., con sede

legale in VIA GIUSEPPE CENNI , 12 - 00054 FIUMICINO

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale

per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per

il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze

dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 ("Linee guida per l'effettivo esercizio

delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per

l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998;

i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento

e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 412 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R.

1177/2001");

VISTA la domanda di concessione presentata dalla Ditta CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L. il 28/11/2007, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 214051/2S/06 del 28/11/2007 cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-1953 relativa all'area demaniale situata nel Comune di FIUMICINO in località GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE VIA DELLA SCAFA 119 distinta in Catasto al foglio 1061 part. 518 per mq totali 1.155,00 (spazio acqueo mq 0,00) per uso ORMEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ALAGGIO E VARO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

VISTA la pubblicazione della richiesta di concessione sul BURL n. 11 della Regione Lazio, in data 21/03/2008 in favore della ditta CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L.;

CONSIDERATO che non sono state presentate opposizioni e/o domande concorrenti;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti dall'Ufficio titolare del procedimento i seguenti nullaosta:

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 1 di 6

- nullaosta tecnico idraulico rilasciato dall'ARDIS in data 08/05/2008 protocollo 2870;

- verbale di consegna per occupazione temporanea rilasciato dall'ARDIS in data 17/05/2002 protocollo 1551;

- parere favorevole Comune di Fiumicino Ufficio della Riserva del Litorale Romano protocollo 1181 del 27/02/2002;

- comunicazione della Città di Fiumicino del 08/04/2008 protocollo 26742;

- nota della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato del 18/01/2008 prot. 7350.

VISTO lo schema di disciplinare di concessione sottoscritto, il quale prevede le condizioni e clausole che

regolano la concessione medesima;

DETERMINA

1. di rilasciare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato disciplinare, per anni 19 - diciannove,

con decorrenza 01/10/2008 e termine 30/09/2027, in favore della Ditta CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L. (di seguito "cessionario"), con sede legale in VIA GIUSEPPE CENNI , 12 - FIUMICINO, C.F.

06600671009; la concessione del/i bene/i demaniale/i:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 1.155,00 situato nel Comune di FIUMICINO e distinto in Catasto al foglio 1061 part. 518 in località GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE

VIA DELLA SCAFA 119;

b) superficie di specchio acqueo per complessivi metri quadrati 0,00 situato nel Comune di FIUMICINO

antistante il terreno distinto in Catasto al foglio 1061 part. 518 in località GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE VIA DELLA SCAFA 119;

per uso ORMEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ALAGGIO E VARO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO; fissando l'importo del primo canone annuo nella misura di euro Euro 1.086,00 (diconsi Euro milleottantasei/00);

2. di approvare il disciplinare allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 2, potranno essere modificate dalla concedente in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 2 di 6

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____ in Roma - Via del Pescaccio 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore Regionale del Dipartimento del Territorio**

Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: "Concedente");

E

La ditta CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L., CF/P.I. 06600671009, con sede legale in FIUMICINO VIA GIUSEPPE CENNI , 12, nella persona del signor JESUS MIGUEL FINALE GUERRA nato a CUBA il 02/01/1968 C.F. FNLJSM68A02Z504J (di seguito: "Concessionario").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1.1 Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

L'area oggetto della concessione è costituita dal bene demaniale il cui utilizzo è occupazione di superficie,
che investe:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 1.155,00 situato nel comune di FIUMICINO e distinto al Catasto in foglio 1061 part. 518 in località GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE VIA DELLA SCAFA 119

b) superficie di specchio acqueo per complessivi metri quadrati 0,00 situato nel comune di FIUMICINO e distinto al Catasto in foglio 1061 part. 518 in località GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE VIA DELLA SCAFA 119

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-1953 (domanda di concessione).

Art. 2

(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento di attività ORMEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ALAGGIO E VARO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 3 di 6

concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini

dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3

(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in 19 - diciannove con decorrenza 01/10/2008 e scadenza 30/09/2027 .

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4

(Canone di concessione)

4.1 Il canone di concessione è stabilito in Euro 1.086,00 (diconsi milleottantasei/00) per ciascun anno. Tale importo è rivalutato di anno in anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT "FOI" annuale.

4.2 L'indice ISTAT "FOI" da utilizzare ogni anno per la rivalutazione dell'importo è quello relativo al terzo mese antecedente il mese di decorrenza della concessione.

Art. 5

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1 Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/10/2008

5.2 Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/10 di ciascun anno.

5.3 Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200 - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE _____/_____".

5.4 L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca

della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6

(Garanzie)

6.1 A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria, rilasciata da

primario Istituto di credito, per un importo pari a due annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, maggiorato del 0%, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2 La fideiussione bancaria dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura

stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3 L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 4 di 6

6.4 La fideiussione bancaria sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7

(Consegna del bene)

7.1 Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fideiussione di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Obblighi del Concessionario)

8.1 Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;
- 3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- 4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;
- 5) ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
 - il concessionario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Tecnico Idraulico rilasciato dall'ARDIS in data 08/05/2008 protocollo 2870, che egli dichiara di ben conoscere con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 9

(Manleva)

9.1 Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10

(Restituzione del bene)

10.1 Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 11

(Registrazione)

11.1 La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Art. 12

(Domiciliazione)

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 5 di 6

12.1 Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

- La ditta CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L., richiedente la concessione, presso la sede legale in FIUMICINO VIA GIUSEPPE CENNI, 12.

PER IL CONCEDENTE PER IL CONCESSIONARIO

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 6 di 6